





Area V - Protezione Civile

Torino, 4 febbraio 2020

Prefettura Torino
Prot. Uscita del 96/02/2020
Numero: **0021359**Classifica: 19.14



Ai Sigg. Sindaci e Commissari prefettizi dei Comuni della provincia Loro Sedi

Agli Enti di cui all'unito elenco

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 6 febbraio 2020. Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018 nr. 15.

Si richiama l'attenzione, per opportuna norma e per quanto di competenza, sull'allegata dichiarazione della Regione Piemonte, dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 6 febbraio 2020.

IL DIRIGENTE



# Presenterval de Foremo Ufficio Territoriale del Governo

## Area V - Protezione Civile

- Regione Piemonte Servizio Protezione Civile
- " Città Metropolitana di Torino Settore Protezione Civile
- " Città Metropolitana di Torino Settore Coord.to Viabilità
- " Comune di Torino Servizio Protezione Civile
- Questura di Torino
- Comando Prov.le Arma Carabinieri
- Gruppo Carabinieri Forestale
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Comando Sezione Polizia Stradale
- <sup>18</sup> COA/COPS Centro Op.vo Autostradale/Polizia di Stato
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino Torino
- Centrale Operativa 118 Torino
- Ente Parco Fluviale Po Torinese
- Trenitalia SpA
- <sup>B</sup> Iren Produzione
- Ireti gruppo Iren Distribuzione energia
- Telecom Italia S.p.A.
- F Terna Centro di Ripartizione
- Ativa Società Autostrada Torino Aosta
- Sitaf Società Autostrada Torino Bardonecchia
- Satap Autostrada Torino-Milano Torino-Piacenza
- Autostrada Torino-Savona
- GTT Ferrovia Torino Ceres del Canavese Torino
- <sup>e</sup> Comando Truppe Alpine Bolzano
- E Provveditorato Regionale OO.PP.



ATTO N. DD-A18 116

DEL 04/02/2020

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

# A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.

4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di

gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.

5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.

6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione

dell'articolo 10, comma 7."

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le

azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Considerato che l'art. 13 comma 2 della Lr. 15/2018 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7,

comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della 1. 353/2000."

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
- legge regionale n. 23/2008;

#### **DETERMINA**

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno **06.02.2020**, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

## RENDE NOTO

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

- "1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della 1. 353/2000.
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

IL DIRIGENTE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)

Fto Salvatore Martino Femia